

98057 – Milazzo li, 07/02/2017



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: Compamare Milazzo
Prot. n° 02.02.09/ 3140 - Allegati n° _____

AL COMANDO MILITARE MARITTIMO
AUTONOMO IN SICILIA
96011 - AUGUSTA

PREFETTURA
98100 - MESSINA

COMPAGNIA CARABINIERI
prego passi Motovedetta dipendente
98057 - MILAZZO (ME)

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA
prego passi Motovedette dipendenti
98057 - MILAZZO (ME)

DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
98057 - MILAZZO (ME)

COMUNE DI MILAZZO
98057 - MILAZZO (ME)

AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
98122 - MESSINA (ME)

NETTUNIA S.R.L.

RAFFINERIA
98057 - MILAZZO (ME)

AGENZIE MARITTIME - TUTTE

SOC. NAVIGAZIONE - TUTTE

SEZIONE MEZZI NAUTICI - SEDE

SEZIONE OPERATIVA - SEDE

ALBO - SEDE

OGGETTO: Ordinanza n. 05/2017.

Ai sensi dell'art. 6 – comma 2 – della legge 412/91 al presente fax, non seguirà originale.

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza n° 05/2017 in data 07/02/2017 riguardante quanto in oggetto.-

Mariscilia è pregata di emettere il relativo avviso ai naviganti.

D'ordine



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

Ordinanza n. 05 /17

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Località: Porti del Circondario Marittimo di Milazzo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2014 del 03.03.2014 che approva il “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo”
- RITENUTO** necessario apportare delle modifiche al sopra citato regolamento, al fine di soddisfare le esigenze del sempre più crescente flusso di unità navali richiedenti il servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte;
- VISTO** il verbale di riunione del 23 gennaio 2017, avente come oggetto la modifica delle operazioni di rifornimento mediante autobotte all’interno del Circondario Marittimo di Milazzo;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la disciplina delle operazioni di bunkeraggio nell’area di competenza del Circondario Marittimo di Milazzo, in particolare in ambito portuale;
- VISTI** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell'Articolo 6 del “Regolamento delle Operazioni di Bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo”, approvato con Ordinanza n. 04/2014)

Con decorrenza immediata, l’articolo 6 del regolamento in parola viene modificato come di seguito:

(prescrizioni generali)

Sono vietate le operazioni di bunkeraggio effettuate a mezzo autobotte nell’ambito dei porti del Circondario Marittimo di Milazzo **fatta eccezione** per le unità navali che non possono accostare agli impianti di rifornimento.

Il bunkeraggio alla nave a mezzo autobotte può avvenire, nel porto di Milazzo, lungo il molo L. Marullo (compreso il Molo Foraneo), la banchina XX Luglio (compreso il dente XX Luglio) e presso la banchina Eolie.

È assolutamente vietato operare in tal senso lungo la banchina Luigi Rizzo.

E’ possibile effettuare più operazioni di bunkeraggio contemporaneamente, purchè in banchine diverse e rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza presenti nel commi successivi del presente Articolo.

Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.

Le richieste di autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte, devono essere presentate almeno 24 ore prima dell’orario di effettuazione delle operazioni.

Eventuali altre richieste, presentate con tempistiche e modalità differenti, verranno valutate ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima.

Le operazioni devono essere eseguite con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Presenza di una squadra di almeno n° 2 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o del Servizio Integrativo antincendio, dotata di autopompa antincendio per il servizio di vigilanza antincendio.

Le operazioni di bunkeraggio non possono essere intraprese senza la suddetta vigilanza, che dovrà essere garantita per tutta la durata delle operazioni.

Per operazioni di particolare complessità, potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione Locale ex art. 48 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Tale disposizione non si applica per i mezzi tecnico-nautici se muniti di sistemi fire-fighting.

Il rifornimento deve essere effettuato a circuito chiuso.

Devono essere all'uso impiegate manichette flessibili in condizioni di perfetta efficienza, di adeguata lunghezza, con innesti a perfetta tenuta stagna e debitamente collaudati.

4. Ove si verifichi spandimento di liquidi a bordo o sulla banchina, l'operazione deve essere sospesa fino a nuovo ordine
5. Dette manichette devono avere una lunghezza adeguata per poter essere impiegate presso tutte le Banchine presenti in Porto a prescindere da dove è stata destinata ad ormeggiare la nave da rifornire. Ciò al fine di garantire il bunkeraggio anche in caso di successive variazioni all'assegnazione dell'accosto.
4. Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la durata di esso, per un raggio di 200 mt. in ambito portuale, non vi devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura;
5. L'operazione deve essere effettuata con sollecitudine, disciplina ed ordine.
6. Le tubazioni di carico devono avere caratteristiche tali da evitare eventuali rotture o perdite di liquido.
7. La quantità di prodotto erogabile non potrà essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte.
8. Tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
9. Durante il rifornimento non dovrà essere eseguito a meno di 50 mt. alcun lavoro né operazioni commerciali, che possa generare innesco.
10. Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, intesa come zona operazione, per un raggio di metri 20, non devono essere presenti altri automezzi, unità navali o persone estranee alle operazioni. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "**PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE**" a cura del Comando di Bordo.
11. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento, devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori di capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa.
12. Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge.
13. Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminazione conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.
14. Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotti è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento combustibili.
15. Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte inserita all'interno del locale garage chiuso di bordo).
16. Dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti normative atte a prevenire il rischio d'incidente.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web di questo Comando:
www.guardiacostiera.gov.it/milazzo.

Milazzo, 07/02/2017

II COMANDANTE
C.F. (CP) ~~Fabio~~ ROTTINO